

ALLEGATO "A"

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE MIGRANTES"

TITOLO 1. – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E SOCI.

Articolo 1. E' costituita l' "Associazione Oratorio Migrantes - onlus", improntata e organizzata ai sensi della legge nazionale n. 266/1991 e delle leggi R.T. n. 28/1993 e n. 29/1996.

La sede legale dell'associazione si specifica sita in Arezzo, Via Michelangelo da Caravaggio, 1.

L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Articolo 2. L'associazione si propone come scopi:

- a) essere strumento di prevenzione di disagio sociale privilegiando, tra tutte, opere ed iniziative rivolte all'animazione, assistenza e recupero di giovani, anziani ed indigenti
- b) promuovere ed organizzare attività educative, artistiche, culturali, ricreative, turistiche, sportive, socio-assistenziali e tutte le possibili iniziative tese alla elevazione culturale ed umana in genere, favorire la socialità e la migliore utilizzazione del tempo libero
- c) porre al primo posto la singola persona e il miglioramento della qualità della vita
- d) promuovere l'alfabetizzazione e proporre la cultura come promozione personale
- e) stimolare con momenti di aggregazione e culturali, l'armonizzazione di zone a rischio del territorio con il resto del tessuto sociale
- f) promuovere, tra i soci, uno stile comunitario nell'affrontare bisogni ed interessi

comuni favorendo la conoscenza, il dialogo ed ogni forma di solidarietà

L'associazione si ispira, inoltre, alle finalità della Fondazione Migrantes, organismo istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana, per perseguire l'obiettivo, tra gli altri, di promuovere la crescita integrale dei migranti, nel rispetto dei loro valori culturali e religiosi. Per migranti si intendono tutte le persone coinvolte dal fenomeno della mobilità umana e in modo particolare:

- gli emigrati italiani all'estero;
- i migranti interni italiani;
- gli immigrati stranieri e profughi;
- i nomadi Rom e Sinti, fieranti, circensi;
- gli addetti alla navigazione marittima ed aerea.

L'associazione, avendo come ideale una società nella quale le diversità si compongono armonicamente in unità, persegue operando in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato, i seguenti fini:

- ?? Promozione di una cultura di accoglienza e di incontro e dialogo tra immigrati e popolazione locale;
- ?? Valorizzazione delle diverse identità culturali in un clima di rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, sia come singolo che nelle forme sociali cui appartiene;
- ?? Promozione di iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti, cui prevalentemente si rivolge l'attività dell'associazione;
- ?? Promozione, sostegno e assistenza alle comunità di stranieri nel loro costituirsi e nel perseguimento delle loro finalità;
- ?? Interventi per combattere l'esclusione sociale e prevenire il conflitto sociale sul territorio;
- ?? Promozione, progettazione e gestione di strutture e servizi per la piena integrazione di ogni persona, anche tramite convenzioni tra pubblico e privato.

Articolo 2 bis - Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi:

- ?? Promozione e gestione di iniziative e progetti interculturali e di integrazione;
- ?? Formazione sulle tematiche relative alla migrazione;

- ?? Consulenza in materia di normativa sull'immigrazione e sulla lotta alla discriminazione;
- ?? Promozione dell'educazione interculturale, dell'alfabetizzazione e altre attività educative e culturali volte a favorire la socialità;
- ?? Attuazione di convenzioni con Enti pubblici anche per la gestione di strutture di accoglienza o servizi di supporto che facilitino o favoriscano la piena integrazione;
- ?? Partecipazione ad organismi locali, nazionali, europei ed internazionali che si interessano alle tematiche relative alla migrazione e alla discriminazione;
- ?? Collaborazione con persone, associazioni, enti e istituzioni in Italia e all'estero, per il perseguimento delle finalità statutarie; in particolare si intende curare la collaborazione con gli uffici pastorali diocesani (Caritas, Ufficio Catechistico, Ufficio Missionario, ecc.) e con eventuali associazioni da questi promosse;
- ?? Svolgimento di qualsiasi attività connessa e/o affine alla realizzazione degli scopi sociali.

Articolo 3. L'associazione ha durata illimitata

Articolo 4 Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, siano essi persone singole o associate; in questo ultimo caso farà fede la domanda presentata dal legale rappresentante dell'associazione stessa, allegata di relativa delibera del suo consiglio direttivo o dell'assemblea. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio.

L'iscrizione all'associazione implica per i soci l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti.

La qualità di socio si perde per il mancato pagamento della quota sociale nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde inoltre per decesso, per comportamento non conforme alle finalità dell'associazione, nonché per non osservanza delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea o del

Consiglio Direttivo e per mancata partecipazione, non giustificata, a tre assemblee consecutive. La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di quota e/o contributo associativo.

Le quote e i contributi associativi non possono essere trasferiti e non possono essere oggetto di rivalutazione.

Articolo 5. I soci hanno diritto, sulla base dei regolamenti stabiliti dal Consiglio Direttivo, di frequentare la sede sociale, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento, di usufruire delle attrezzature e di partecipare all'attività dell'Associazione.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, comunicate preventivamente tramite un ordine del giorno (o.d.g.), eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera e siano in regola con il versamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Tutti i soci hanno diritto d'accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, previa preventiva richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo. 5 bis – Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Il numero dei volontari deve essere sempre superiore a quello di eventuali dipendenti o altri collaboratori e le prestazioni rese dai volontari dell'Associazione devono essere prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati.

TITOLO 2. - ORGANI

Articolo 6. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Collegio dei revisori.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, possono essere rinnovate e sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

TITOLO 3. - ASSEMBLEA

Articolo 7. L'Assemblea è formata da tutti i soci. E' convocata ordinariamente dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. Inoltre essa sarà convocata dal Consiglio Direttivo quando esso lo riterrà opportuno oppure, infine, da un quinto degli associati.

Essa viene convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i soci nel domicilio da loro indicato o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso di convocazione urgente la convocazione può essere fatta telefonicamente o attraverso affissione un giorno prima della riunione.

Qualora in prima convocazione non sia presente la maggioranza dei soci, l'Assemblea deciderà in seconda convocazione un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Nel caso di convocazione urgente per la validità dell'Assemblea si richiede la presenza di almeno un quarto dei soci.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea che delibera sulle modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le delibere di modifica dello Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza di almeno il sessanta per cento dei presenti.

Articolo 8. All'Assemblea compete:

- a) deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo e sulla relazione finale;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) determinare gli indirizzi, direttive e programmi generali dell'associazione;
- d) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro a essa demandato per legge o per statuto.

Articolo 9. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annue di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo.

Ogni partecipante non può rappresentare più di due associati.

Articolo 10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, se assente, dal Vice Presidente; in assenza di ambedue l'Assemblea nomina un Presidente di turno.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario-Cassiere del Consiglio Direttivo che redige il processo verbale dell'Assemblea. Nel caso di sua assenza viene

nominato un segretario di turno dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea voglia deliberare a scrutinio segreto essa nomina i necessari scrutatori.

Il processo verbale sarà firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

TITOLO 4. - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il numero dei componenti è compreso tra tre e nove ed è stabilito dall'Assemblea a seconda delle necessità..

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Cassiere. Nomina inoltre i consiglieri delegati alle varie attività sociali.

Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente la composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio potrà compilare un regolamento per il funzionamento dell'associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio potrà nominare collaboratori per le attività sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla ammissione, sospensione ed espulsione dei soci.

Esso inoltre forma i bilanci consuntivo e preventivo, stende la relazione finale dell'attività annuale, studia, elabora ed attua i programmi di cui all'art. 2 del presente

statuto ed esegue tutto quanto deliberato dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è composto dal rendiconto economico e finanziario.

Articolo 12. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve avvenire a mezzo lettera, indirizzata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, contenente l'ordine del giorno. Le suddette formalità non sono necessarie qualora il Consiglio si riunisca con la presenza di tutti i suoi componenti.

Articolo 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO 5. - PRESIDENZA

Articolo 14. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'associazione. Al Presidente sono delegati in via permanente i poteri per la ordinaria amministrazione, e così, in via esemplificativa, quelli di aprire conti correnti bancari e postali intestati all'associazione, eseguire operazioni sugli stessi, emettere assegni, fare versamenti, incassare qualsiasi somma dovuta all'associazione da qualunque ufficio ed ente pubblico o privato in genere, assumere e licenziare impiegati ed operai, nominare avvocati e procuratori.

Articolo 15. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, nel caso che questi ne sia impedito per assenza o altra causa.

Articolo 16. Il Segretario Cassiere dell'associazione ha i seguenti compiti:

- ?? predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea dei soci;
- ?? provvede al tesseramento e all'aggiornamento del registro dei soci;
- ?? aggiorna i documenti e i libri contabili in uso;
- ?? cura la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- ?? cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni;
- ?? svolge tutte quelle mansioni che, di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente;
- ?? cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
- ?? è responsabile del libro di cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;
- ?? ha la custodia dei beni mobili e immobili dell'associazione per i quali dovrà tenere aggiornato il libro inventari.

TITOLO 6. - PATRIMONIO

Articolo 17. Il patrimonio dell'associazione è costituito dall'introito delle quote sociali (la cui entità è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo), dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, da contributi volontari dei soci, da contributi e da offerte di enti, persone ed altri organismi nonché da eventuali utili derivanti dall'attività dell'associazione.

Articolo 18. L'associazione non persegue alcun fine di lucro. E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

TITOLO 7. - AMMINISTRAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 19. La responsabilità amministrativa della gestione dell'associazione è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO 8. - SCIoglimento

Articolo 20. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dai soci con la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto. Lo scioglimento dell'associazione avviene di diritto qualora il numero dei soci sia inferiore a cinque

unità.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio esistente, dedotte le passività, sarà interamente devoluto a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.

TITOLO 9. - DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 21. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Arezzo, 3 febbraio 1998 (registrato il 10/2/98)

(modificato il 10/4/98, registrato il 30-04-98)

(modificato il 28/11/2003, registrato il 23-12-2003)